

CI.

TORNATA DEL 22 MAGGIO 1903

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 8 luglio 1883, n. 1483 (serie 3^a) concernente il bonificamento dell'Agro romano » (N. 189-A) — All' art. 7, nuovo testo concordato fra l'Ufficio centrale e il ministro, parlano per modificazioni i senatori Vitelleschi, Rossi Luigi, Pellegrini, Casana, relatore, ed il ministro di agricoltura, industria e commercio — Approvasi l' art. 7 — Si approvano poi gli articoli dall' 8 al 27, ultimo del progetto, dopo osservazioni e proposte di emendamenti ed aggiunte dei senatori Odescalchi, Carle, Tittoni Tommaso, Finali, Casana, relatore, e del ministro di agricoltura, industria e commercio — Il senatore Vitelleschi propone un ordine del giorno, che, accettato dal ministro e dal relatore, è approvato dal Senato — Approvasi anche un ordine del giorno del senatore Odescalchi, accettato dal ministro e dal relatore — Il senatore Casana, relatore, all' art. 8, in sede di coordinamento, propone un' aggiunta, che è approvata — Su proposta del relatore si approva un ordine del giorno esprimente un voto già approvato dalla Camera dei deputati — Votazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 45.

Sono presenti i ministri di agricoltura, industria e commercio, delle finanze, degli affari esteri e dei lavori pubblici.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« **Modificazioni ed aggiunte alla legge 8 luglio 1883, n. 1483 (serie 3^a) concernente il bonificamento dell'Agro romano » (N. 189-A).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge concernente il bonificamento dell'Agro romano.

Come il Senato ricorda, nella seduta di ieri la discussione si è arrestata all'art. 7. Ora do comunicazione al Senato di una nuova dizione

dell'art. 7, sopra la quale il Senato deve pronunciarsi, e che è stata concordata tra tutti i membri dell' Ufficio centrale e il ministro di agricoltura, industria e commercio. Il nuovo articolo dice così:

Art. 7.

Ove si debba ricorrere alla espropriazione dei terreni bonificabili, appartenenti a proprietari che non eseguiscano i lavori di bonifica idraulica ed agraria nei modi e nel tempo prescritti dalla legge e dal regolamento, il valore del fondo, sul quale sarà aperta l'asta di cui all'art. 8, sarà determinato caso per caso, uditi il proprietario ed il Ministero di agricoltura, industria e commercio, con giudizio definitivo e non soggetto a richiamo, da un Collegio di tre arbitri nominati dal primo presidente della

Corte di cassazione di Roma, i quali faranno una relazione unica sommaria.

Nella determinazione del prezzo non dovrà tenersi conto di nessun maggior valore nè per considerazioni di terreni fabbricabili, nè per cave di tufo, selci, pozzolana od altri materiali da costruzione, che non fossero aperte ed in esercizio da un anno almeno prima della pubblicazione della presente legge.

Per ciò che riguarda il pagamento e deposito, il prezzo d'acquisto, il giudizio di graduazione tra i creditori dell'espropriato, si applicheranno le disposizioni del Codice di procedura civile (libro II, titolo III, capo 2°).

Questo articolo venne ritoccato anche in base ad un emendamento presentato dal senatore Rossi Luigi, e del quale ho dato ieri notizia al Senato.

Ha facoltà di parlare il senatore Vitelleschi.

VITELLESCHI. Avevo domandato la parola ieri, ma le mutazioni all'articolo 7 si succedono così rapidamente che uno crede di dover discutere su di un tema e invece deve parlare sopra di un altro. (*Si ride*). Quindi io forse avrei potuto fare a meno di prendere la parola.

Ho preso conoscenza di questo nuovo emendamento; non sarò io certamente che farò obiezioni perchè forse sarei solo. Dal momento che son contenti quelli che hanno preso parte alla discussione, contenti loro, contenti tutti. Però non posso fare a meno di fare notare al Senato (non tanto per il caso in esame, quanto per il principio che con esso prevale) che è la prima volta che si procede ad uno esproprio, senza che vi prenda parte attiva una delle parti contraenti.

Applicate questo sistema sopra una più larga scala, e vedrete quali saranno i risultati. Che la nomina del Collegio sia affidata al presidente della Cassazione o al Consiglio Superiore dei lavori pubblici, è una cosa secondaria; l'importante è questo che c'è una certa classe di persone che è più o meno direttamente nominata dall'autorità del Governo, la quale dispone dei beni di un cittadino; lo espropria senza il suo avviso e senza appello. Certo sarà una maggiore garanzia l'autorità giudiziaria, ma il principio è sempre lo stesso. Ora, per

il caso in esame l'importanza di questo fatto è molto limitata, ma è gravissimo per l'avvenire. Non intendo come vi sia una specie di mania, che io non mi so spiegare, di escludere la perizia; ciò io non posso intendere perchè, ha un bel dire il ministro, ma come si possono stimare i fondi senza periti? E questi arbitri secondo la nuova forma dell'articolo 7 non sono periti? Delle due l'una; o saranno periti, e allora stimeranno onestamente, altrimenti che cosa faranno?

Dunque rinunciare in una questione così delicata che riguarda la proprietà privata, rinunciare, dico, alle basi delle garanzie del pubblico, che sono i tribunali e le perizie, mi pare una cosa enorme. Io ho fatto la mia parte, e la soluzione a cui si è giunti pel momento vale quello che vale, tanto più che non avrà gravi conseguenze; ma pensi bene il Senato, perchè la deliberazione che sta per prendere gli sarà ricordata e imposta chissà per quante volte, nell'avvenire e in quali condizioni.

ROSSI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI. Poichè il mio emendamento è stato accettato, non credo di dover su questo punto parlare; prego soltanto l'Ufficio centrale di sostituire alla parola *richiamo* l'altra *reclamo*; si tratta evidentemente di un errore di stampa.

Prego poi di omettere dopo le parole « dal primo presidente della Corte di Cassazione di Roma » le altre « le quali faranno una relazione unica sommaria ». Qui deve esserci un equivoco: si sono sostituiti ai periti degli arbitri. Ora questi non fanno relazioni ma sentenze, e si devono uniformare alle regole del Codice di procedura civile.

Un' ultima parola e ho finito.

Io mi compiaccio di quello di cui si è allarmato l'onor. Vitelleschi, che nessuna delle parti intervenga alla nomina degli arbitri, i quali sono invece scelti liberamente dal magistrato supremo e cioè dal presidente della Corte di Cassazione di Roma.

Questo non vieterà agli arbitri di chiamare i periti e di informarli per proprio conto quando ne abbiano bisogno. L'articolo dice, sentite le parti, la procedura consente a coloro i quali contendono davanti a un collegio arbitrale di

essere assistiti da periti e così fornire al magistrato giudicante i criteri necessari al giudizio.

La censura dunque fatta all'articolo, che l'espropriando rimanga indifeso, è infondata: le parti si trovano nell'identica condizione, onde io credo che su questo articolo, così corretto, come è stato unanime il consenso dell'Ufficio centrale e del ministro, sarà unanime anche il consenso del Senato.

CERRUTI CARLO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CERRUTI CARLO. Io credo che occorra chiarire bene il concetto dell'articolo 7, perchè mi sembra che il discorso fatto dal mio amico senatore Rossi ci porti fuori di strada.

Il concetto dell'articolo 7 è che vi siano tre persone le quali debbano determinare il valore di stima su cui si apre l'asta. Io avrei trovato più opportuno che si dicesse che queste persone erano periti, o si dicesse soltanto tre persone, perchè nello stesso articolo 7 è detto che la dichiarazione che le tre persone faranno circa il valore di stima su cui si aprirà l'asta debba essere definitivo, non debba essere soggetto a richiami, e debba risultare da una relazione unica sommaria.

Queste parole « relazione unica e sommaria » sono tolte dall'articolo 26 del testo unico della legge di registro, dove si provvede al modo di far determinare dai periti il valore dei beni per desumerne la tassa di trapasso.

Se invece di usare la parola « tre persone » nell'art. 7 si mantiene la espressione « tre arbitri » potrebbero trarsi, è vero, le conseguenze accennate dal senatore Rossi, e si potrebbe dedurre che gli arbitri debbano pronunciare una sentenza la quale, a tenore del Codice di procedura civile, venga depositata nella cancelleria della pretura e sia resa esecutoria dal pretore. Badisi però che in questo caso non avrebbe più effetto quella parte dell'art. 7, in cui si dichiara che il giudizio di stima data dalle tre persone debba essere definitiva e senza richiamo; perchè nell'art. 32 del Codice di procedura è detto che la sentenza arbitrale, non ostante qualunque rinuncia, può essere impugnata per nullità nei casi che vi sono enumerati. Però non è questo il concetto nostro, perchè non trattasi di un giudizio di arbitri, ma trattasi solamente di determinare

il valore di stima su cui l'asta verrà aperta: trattasi insomma di una semplice estimazione del valore dei beni, che è opera di periti, i quali si chiamerebbero impropriamente arbitri: soltanto per precisare meglio il valore definitivo, inoppugnabile della loro dichiarazione. Infatti gli arbitri risolvono una questione di tuo e mio: e la loro sentenza deve essere depositata e resa esecutoria dal pretore, unicamente perchè vi è pronunciata una condanna e perchè nessuno può essere costretto a pagare se non esiste un titolo esecutivo.

Mi sembra utile che resti ben chiarito che con questo articolo 7 non si intende di obbligare quelle tre persone, che impropriamente sono dette arbitri, a dare una sentenza da depositarsi alla cancelleria della pretura per essere resa esecutoria dal pretore, ma si intende soltanto di dichiarare che il valore di stima indicato da loro debba essere incensurabile; che il valore stesso debba risultare da una relazione unica sommaria nella quale non occorra neppure dire per quali motivi esse siano venute in quel concetto che hanno espresso.

Facendo nuove leggi è conveniente tener conto e valersi delle espressioni delle leggi vigenti; e siccome nella legge di registro si trovano le parole già accennate per esprimere quel concetto che indicai, usandole anche qui si chiarisce la cosa voluta.

Io spero che l'onorevole ministro e i membri dell'Ufficio centrale diranno, se a questo articolo 7 danno anch'essi quel significato che ebbi l'onore di accennare o se invece intendono che gli arbitri debbano pronunciare una sentenza, soggetta quindi ad essere impugnata per nullità e a non essere definitiva, perchè in tal caso voterei contro questo articolo.

ROSSI LUIGI. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROSSI LUIGI. Il mio concetto è stato assai chiaramente spiegato.

Nella formola precedente si parlava di *periti*, ed allora correva il concetto della relazione sommaria.

Nella formola attuale si parla di *arbitri*, e questi devono *necessitate rerum* assoggettarsi alle regole del Codice di procedura penale.

Gli arbitri fanno il *lodo*, non fanno relazioni sommarie.

Se nell'articolo mantenete la parola *arbitri*, dovete per forza venire alla mia interpretazione.

CASANA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA, *relatore*. In una seduta passata ho cercato di dare agli egregi colleghi del Senato un concetto generale della forma dell'Agro romano.

Mi pare di aver detto che esso aveva una superficie accidentata ed ondulata, e con ciò credo non solo di aver dato l'idea orografica del suolo, ma quasi anche di aver fin d'allora accennato alla natura difficile della questione ondeggiante fra tanta varietà di apprezzamenti.

Un ondeggiamento maggiore nello studio della questione mi par proprio che difficilmente possa verificarsi. Confido tuttavia che in mezzo a tutte queste incertezze e contrasti di tendenze si finisca per arrivare in porto.

La maggioranza dell'Ufficio centrale fu animata dal sentimento doveroso di contribuirvi, ed agì secondo coscienza quando, per una questione di tanto alto interesse pubblico, con qualche arrendevolezza, ch'essa ritenne solo di forma si prestò a dirimere il dissidio fra il Governo e l'Ufficio centrale. Facendo sacrificio di qualche preferenza di modalità, essa ottenne infatti sanzionato solennemente, col consenso dell'onorevole ministro, che pur mantenendo pei casi in cui i proprietari non facessero la bonifica, l'asta quale fondamento della espropriazione, non si dovesse tuttavia per quel trapasso di proprietà prendere in qualsiasi modo come base il tributo erariale, che secondo gli studi dell'Ufficio centrale era risultato non poter condurre che ad una vera ingiustizia.

La maggioranza dell'Ufficio centrale aderendo come fece alla formola che aveva condotto ad un accordo coll'onorevole ministro provvide anche acchè fuori di quest'aula, fondandosi su parvenze mal comprese, non si potesse supporre che da una parte il Governo fosse mosso da alte considerazioni generali e questa parte invece limitasse i suoi concetti ad un campo molto più ristretto di interessi. Ma quella stessa maggioranza dell'Ufficio centrale non potè a meno in pari tempo di tener conto di quanto con la autorità degli onorevoli senatori, che hanno ieri parlato, fu osservato contro la proposta che era stata concordata col ministro.

Sorpasso (perchè ormai sarebbe inutile di

tediare al riguardo il Senato) sui forti motivi per i quali la maggioranza dell'Ufficio centrale aveva la coscienza che nemmeno con quella formola non si mancasse per nulla al sentimento di giustizia verso i proprietari; la maggioranza dell'Ufficio centrale, per quanto sotto certi aspetti meno propensa verso quella proposta, riteneva tuttavia che essa rappresentasse una perfetta equità tanto rispetto ai proprietari, quanto rispetto allo Stato. Ma, come dissi, è ormai inutile dare ora quelle spiegazioni che sarebbero quasi postume. Oggi abbiamo infatti la fortuna che il nuovo studio, al quale l'Ufficio centrale attese, condusse ad un risultato che è specialmente soddisfacente per chi ha l'onore di parlare a nome dell'intero Ufficio centrale, giacchè esso nel presentare i nuovi emendamenti è ora unanime ed in pieno accordo anche coll'onorevole ministro.

Mi resta adesso a rispondere alle osservazioni degli onorevoli Rossi Luigi e Cerruti Carlo. In quanto a dire « richiamo » o « reclamo » mi rimetto ai dotti in giurisprudenza, poichè uno di essi ha detto « richiamo » e l'altro « reclamo »; fra loro decideranno quale sarà la parola da adottarsi. In quanto alla formola « i quali faranno una relazione unica sommaria », essa dipende dal concetto che l'Ufficio centrale si è fatto, e che spero vorrà pure il Senato accogliere, della funzione di queste tre persone. L'Ufficio centrale non può a meno di riconoscere che se si potesse mantenere l'accordo al quale si è giunti, quando anche nel testo si accogliesse la parola « persone » anzichè introdurre la parola « arbitri », le difficoltà sollevate sarebbero tosto appianate. Ma l'Ufficio centrale ha il dovere di non rompere questa concordia, per la quale è stato possibile di addivenire ad un testo concordato. Credo quindi che, se veramente non si volesse la parola « arbitri », l'Ufficio centrale non potrebbe fare altro che attendere dall'onorevole ministro la risposta sulle osservazioni fatte dagli onorevoli senatori Rossi e Cerruti.

BACCELLI G., *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BACCELLI G., *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Onorevoli senatori, a me pareva che l'art. 7 dovesse essere la più piccola delle questioni, che sono involute in questo disegno

di legge; e mi pareva così, perchè l'animo del legislatore nel delineare con meditata solerzia questo disegno non si è mai proposto la formula: « io voglio il risanamento dell'Agro romano per mezzo dell'espropriazione ». L'istituto dell'espropriazione era ed è riservato, *ultima ratio*, al caso estremo, se pur si presenterà, e io credo che non si presenti, di un proprietario che rinunciando a tutti gl'immensi vantaggi che la legge concede, si mettesse riottosamente nell'opposizione ingiustificata.

Siccome una legge ineseguita per impotenza congenita è un assurdo, così si è dovuto prevedere anche il caso della ribellione irragionevole.

Ora da capo, la questione dell'art. 7 risolta è parsa a me una lente d'ingrandimento irregolare, posta dinanzi all'occhio del Senato, perchè potesse vedere difforme ed immane una immagine di sua natura regolare, proporzionata e corretta.

Torno a ripetere che i casi di espropriazione o non ci saranno, o si ridurranno a quantità da contarsi sulle dita; però l'importanza dell'articolo 7 in questa legge è minima, e fa meraviglia che si voglia elevarla al grado di una grossa questione. Ma la questione, comunque, fu posta, anche prima che la legge fosse sottoposta all'esame e al giudizio del Senato. E dacchè si deve risolvere anche questa, io vi ho portato tutto lo spirito della conciliazione, fermi rimanendo i cardini della legge.

Vengo dall'altro ramo del Parlamento con una consegna; ed è la legge oggi proposta ai voti del Senato. Liberamente l'accettai perchè procedeva da un voto mirabile di concordia, superiore alle parti politiche, dal consentimento pieno e meraviglioso tra il Governo e uomini eminenti di tutti i settori della Camera. Su questa consegna io posso certamente permettermi di conciliare i giudizi di questa alta Assemblea con quelli dell'altro ramo del Corpo legislativo; tutti riconoscono quale e quanta contribuzione di dottrina, di patriottismo e di esperienza può dare la Camera vitalizia all'opera legislativa, e specialmente ad una legge come questa.

Ma non posso mancare ad un affidamento dato, cioè di non parlare mai di perizie. La parola è pur troppo associata a ricordi lagrimevoli. È un quadro questo che quando l'avrò

messo sotto gli occhi vostri, onorevoli senatori, vi farà certamente meravigliare e forse indurrà in voi una specie di sbigottimento.

Ho l'obbligo di citarvi alcuni esempi:

1. *Tenuta di S. Alessio*; valore in base all'affitto netto, lire 144,453 20; in base alla perizia giudiziaria il valore si è trasformato da 144 mila in 269 mila, coll'aumento dell'86 per cento!

2. *Boccaleone e S. Anastasia*; valore in base all'affitto netto, lire 154,203 60; indennità di espropriazione pagata lire 248,000, coll'aumento del 47 per cento! E tutto questo ancora è poco.

3. *Grotta di Gregna*; valore in base all'affitto depurato, lire 201,840; e sebbene di questa terra una parte sia servita per il fertilizzio, cioè trentatré ettari di terra ne furono tolti, la perizia finale in una causa col Ministero della guerra portò la stima alla cifra stupefacente di L. 3,106,035 24.

Ora, signori senatori, se io facessi fare di questi interessi allo Stato, che cosa direste di me? Quindi perizie no, arbitrato sì! Giustizia scrupolosa nella ricerca e nell'assegnazione del prezzo: ma non per allettamento a guadagni illegittimi, scandalosi, a disdoro della legge, a pregiudizio dello Stato.

Come intendiamo noi questa figura di arbitri? Come tre persone coscienziose, che moralizzano come credono la coscienza loro, e poi vengano a dirci quale debba essere la somma iniziale per l'incanto.

Questo è il concetto; e questo concetto è stato oggi giorno consentito da tutti noi, e non credo che vi si debba riportare su il menomo dubbio.

Io non intendo davvero di fare sopra una questione di questo genere un aspreggiamento qualsiasi, nonostante i titoli che taluno mi ha regalato di confiscatore, di espropriatore... Siccome però anch'io ho un po' di carne intorno alle ossa, mi ecciterebbero ad un risentimento giusto; ed avrei argomenti, o signori, da presentare al senno vostro e tali da far parere piccola, come è, tale questione di fronte alla grande, all'immensa questione del risanamento igienico delle terre che circondano la capitale, di fronte al dovere che abbiamo di salvare i lavoratori dalle insidie della fame, della malsania e dell'abbruttimento.

Io debbo riportare la legge modificata dal

vostro alto senno e dalla vostra sapienza alla Camera dei deputati; ma la mia consegna è questa: perizie, di cui ho esposto gli esempi, no. Si vuole invece un giudizio morale (*commenti*) dato da tre galantuomini *ex informata conscientia*, dopo assunte notizie, informazioni, giudizi, nel modo che essi credano migliore; ad essi il compito di stabilire i prezzi iniziali. Su questi, quando il ministro ordini il relativo procedimento, si farà l'esperimento dell'asta; dopo questa, è consentita la possibile migliororia del sesto.

Si potrebbe essere tranquilli che in tal modo si arriverà alla meta della giusta indennità, che la nostra Carta costituzionale garantisce alla proprietà, quando debba esser caduta per ragioni di utilità pubblica.

Ecco le linee generali; ma nella legge sono (e voi anche per questo riguardo aggiungete preziosi miglioramenti) le condizioni tutte per assicurare al verdetto di questa giuria il carattere della verità e della giustizia e per evitare che allo Stato, cioè ai contribuenti, derivi il minimo danno.

Come accade dunque che di continuo l'argomento generi tante questioni? Perché allontanarsi dalla visione comprensiva della legge per indugiarsi davanti ad una controversia d'ordine secondario? Avanti alla necessità suprema dello Stato e della sua capitale, Voi, onorandi signori, vi arresterete per un lieve ostacolo di procedura?

Il diritto di proprietà! Ma chi l'osteggia? Ma chi è che viene a dirvi che vogliamo portar via agli abbienti il danaro o il possesso? Ma dove parliamo? In quale assemblea si sta? Ma potrei io venire innanzi a voi con questi propositi, io che ho il desiderio e la speranza di render decupla per lo meno la rendita della proprietà rurale nel Lazio?

Voi conoscete, onorevoli senatori, quale è il mio pensiero.

Vorrei invitarvi a vedere insieme con me le terre deserte che circondano la capitale; dove c'è la morte che signoreggia, dove estese lande di terra (*movimenti*) sono ogni giorno sottratte al lavoro; al lavoro, signori, che non possiamo, per abuso di pochi, negare al popolo che intendiamo moralizzare, educandolo al sentimento della giustizia sociale.

Abbiamo terre infinite e sul limitare di esse

gente affamata che nulla chiede fuorchè lavoro; noi siamo obbligati a respingerla, perchè i terreni, sui quali questi forti agricoltori dovrebbero esercitare le loro forze, sono terreni abbandonati ad un sistema irrazionale di sfruttamento e mortiferi.

Volete che si circonda ancora la capitale del Regno dell'immanità del deserto, della solitudine anacoretica, della morte organizzata? E se non volete questo, signori, bisogna bene superare l'artificiosa costruzione di difficoltà, di cui si volle ingombrare l'art. 7. Esso non sarà forse applicato mai; perchè nessuno dei signori, che possiedono le terre oggi, vorrà farsi espropriare dopo tante facilitazioni che la legge accorda loro. O forse credete che in caso di vendita all'asta mancherebbe la gara degli acquirenti? Lo vedrete il giorno stesso che la legge sarà onorata dai suffragi del Senato. Il valore delle terre si accrescerà per incanto; questo per me è un profondo convincimento.

Permettete dunque, signori senatori, che vi rivolga una suprema preghiera, in grazia dei trent'anni di studio e di azione che doverosamente ho dedicato all'alto problema.

Confortate dell'autorevole vostra approvazione il savio ed opportuno atto di concordia compiuto tra il Governo ed il vostro Ufficio centrale.

In virtù di questa concordia d'intendimenti si è creata una Giuria che stabilirà la prima somma, sulla quale si dovrà aprire l'incanto; pel caso di qualche errore involontario, la correzione verrà dall'asta e dalla prova per l'aumento del sesto. Si è trovata, finalmente, l'equazione perfetta del diritto di proprietà e dell'interesse dello Stato.

Dopo di che vi prego ancora, signori senatori, di riflettere che il voto dell'Alta Camera è atteso con grande aspettazione da tutto il paese e che voi sarete degni dell'aula in cui sedete e delle memorie che circondano questa grande assemblea se arriverete a risanare la campagna, che circonda la capitale del Regno.

COLOMBO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLOMBO, *dell'Ufficio centrale*. Il Senato, credo, non farà all'Ufficio centrale il torto di credere che, perchè desidera che la stima dei fondi da espropriare sia fatta con tutte le regole della equità, noi dobbiamo essere considerati come

avversari del progetto che stiamo discutendo. Tutti sanno come noi l'abbiamo accolto con grande favore; ma vogliamo nello stesso tempo che siano rispettate le ragioni della giurtizia e della equità quando si tratta di dover cedere dei terreni perchè siano bonificati da altri, se il proprietario non crede nella sua convenienza di bonificarli egli stesso.

Dunque io spero che anche l'onor. ministro non attribuirà a noi, perchè insistiamo su questa questione, la taccia di voler avversare il disegno di legge. Ma a me preme di mettere i punti sugli i, quanto alla proposta che è stata concordata qualche ora fa tra l'Ufficio centrale, i cui membri sono stati in ciò tutti d'accordo, e l'onor. ministro.

L'onor. ministro dice: questo collegio indicato nell'art. 7 deve dare un giudizio morale, deve determinare il valore iniziale sul quale fare la perizia; e, se ben ricordo, ha citato il caso che si potrebbe mettere anche all'asta San Pietro in Vaticano col prezzo iniziale di una lira!

Ora non è così che noi abbiamo inteso di votare oggi nel seno dell'Ufficio centrale quell'art. 7, modificato come fu ultimamente. Abbiamo inteso dire che questo collegio — io poi non insisto che si chiami piuttosto « collegio di arbitri » o « di persone », — che questo collegio di persone, dico, dovesse emettere un verdetto inappellabile da servire di base all'asta, determinando il « valore del fondo »; e cioè non un prezzo d'asta basso, perchè poi l'asta lo elevi al suo vero limite, ma il valore del fondo quale nella sua coscienza quel collegio lo saprà determinare, prese le opportune informazioni. Per fare questa determinazione, è naturale che i membri del collegio dovranno assumere informazioni, interrogare agricoltori, consultare periti, fare insomma tutto quello che crederanno di dover fare nell'interesse della verità, riassumendo poi il loro verdetto in una sommaria relazione. Le fasi dell'istruttoria non è neppur necessario che siano specificate nella relazione; basterà che si dica semplicemente, quale debba essere il valore del fondo. Quindi quella parola che fa così spavento all'onor. ministro, la parola *periti* non comparirà mai negli atti del collegio.

Questo è, mi pare, lo spirito e la lettera dell'art. 7, ed io ho creduto bene di dirlo, perchè non ci sia equivoco quando dovremo votarlo.

CASANA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA, *relatore*. L'onorevole senatore Colombo ha spiegato perfettamente il concetto nel quale è entrato l'Ufficio centrale.

L'Ufficio centrale ritiene che queste persone faranno l'istruttoria che crederanno necessaria per poter dare il loro giudizio...

BACCELLI G., *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ma se questo concetto io l'ho accettato.

CASANA, *relatore*... faranno l'istruttoria nel modo che crederanno del caso per dare il loro giudizio sul valore del fondo.

La parola *arbitri* non fu introdotta ad altro scopo che per dichiarare che il loro responso è definitivo, ma resta beninteso che non si vuole dare maggior portata alla parola *arbitri* inclusa in questo articolo, e che perciò non ne deve venire la conseguenza della procedura solita, nè che essi debbano dare un giudizio da depositare dal pretore. Il ministro, che già ha in questo consentito, ne ripeté or ora l'adesione come non se ne poteva dubitare. Quindi se alla saviezza del Senato sembra che possano bastare queste dichiarazioni per evitare il pericolo che la interpretazione della parola *arbitri* porti al fatto di dover depositare il loro giudizio presso il pretore, io pregherei il Senato di non protrarre maggiormente la discussione, e di voler accettare la formula proposta dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Dunque si mantiene la parola *arbitri*.

CASANA, *relatore*. Precisamente.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Una brevissima osservazione che strettamente stia nel campo delle parole come è stata posta la questione dal relatore dell'Ufficio centrale.

Quelle tre persone, comunque le vogliate designare, debbono sì o no pronunziare esse sul prezzo in base al quale abbia ad essere posta in vendita la proprietà? Certamente sì; e allora non vi è motivo di non designarle con quel vocabolo, che tutti coloro che hanno pratica di legge intendono, e che non si chiamino *arbitri*. Non volete che siano periti e neppure io lo voglio; ma quando voi volete sopprimere i periti e volete gli arbitri, se mantenete la *relazione sommaria*

allora quei tre non sono più giudici, non sono più tre persone che decidono, sono tre persone che riferiscono. E sulla relazione chi decide? Decide il ministro? Qui è realmente il caso di dire che mentre stiamo facendo una legge ci preoccupiamo delle difficoltà d'interpretazione che possono venire dopo, senza considerare che le possiamo prevenire.

Teme il nostro egregio autorevolissimo collega Cerruti che chiamando arbitri quelle tre persone, che devono indicare il prezzo, si complichino la procedura. Ma, badate bene; che il prezzo dovrà essere deciso da quei tre in modo da *fare stato* per tutti, tanto per il proprietario che viene espropriato, quanto per lo Stato che in caso di diserzione dell'asta piglia la proprietà. Per ciò non può essere lo Stato espropriante che faccia esso il prezzo. Ecco perchè è importante chiamarle *arbitri*. Si ha paura che il lodo sia impugnabile nei casi previsti dal Codice? Noi stiamo facendo la legge e possiamo dire che non lo sia; e se non basta dirlo, si faccia quello che occorre per chiarire questo concetto. Per conto mio, per quanto l'inappellabilità assoluta mi sembri eccessiva, per quanto mi sembri meglio non escludere il ricorso per legittimità, per amore di concordia, su questo particolare non insisto; ma credo che senza allargare la questione, stando nei termini in cui essa ora è posta, queste tre persone, comunque chiamate, si sappia, si dica e s'intenda, che fanno un giudizio definitivo sul prezzo. Questo prezzo non può essere lasciato ad un'altra autorità sopra una loro relazione.

CERRUTI CARLO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CERRUTI CARLO. Mi pare che ci aggiriamo in un circolo vizioso, perchè vogliamo la stessa cosa e si creano contrasti.

Il senatore Cavasola dice: voglio che le tre persone le quali dichiarano il valore di stima, diano un giudizio definitivo. E anch'io intendo che quelle tre persone le quali devono dichiarare quale sia il valore di stima dei beni, lo indichino in modo che nessuno possa insorgere contro la fatta indicazione e che il valore stesso debba diventare definitivo per l'asta senza che occorranò nè l'opera del ministro, nè veruna altra autorità.

Ma dell'onorevole senatore Cavasola prosegue a dire che deve darsi un giudizio e non deve

farsi una relazione. Ebbene si sa che anche i periti, nel dire il loro avviso, esprimono un giudizio. E in che modo lo esprimono? Con una relazione, perchè anche quelle persone di cui parla l'articolo che stiamo discutendo, chiamate perite o arbitri, poco importa, faranno una relazione, ma non daranno una sentenza, la quale risolva una questione di mio o di tuo, o aggiudichi ad alcuno qualche cosa. Però la relazione deve essere unica, sommaria e definitiva; e soltanto per rendere più chiaro il concetto che contro il giudizio del valore di stima, indicato nella relazione, nessuno possa insorgere, si usa la parola *arbitri*. Essa è impropria, ma non ne consegue che la relazione loro debbasi considerare una sentenza, nè depositare alla cancelleria, per essere resa esecutoria. Perchè in tale caso, onde essa fosse definitiva e inoppugnabile bisognerebbe dichiarare che l'articolo 32 del Codice di procedura civile non abbia effetto e che essa non possa mai impugnarsi neanche per nullità. Mentre trattandosi di semplice relazione che deve essere definitiva, non occorre dire nulla di tutto ciò, perchè l'art. 32 del Codice di procedura civile il quale riguarda le sentenze, non vi si può applicare.

Io convengo con coloro i quali credono che sarebbe rimossa ogni difficoltà quando invece della parola *arbitri* si dicesse *persone*. Ma, come ha detto il relatore e come ha detto il senatore Colombo, quando siamo d'accordo e usiamo le parole *arbitri* soltanto per esprimere il concetto, che essi daranno il loro giudizio *exinformata conscientia* e che la loro relazione non possa essere oppugnata in nessun modo, poco importa che ci sia la parola *arbitri*.

Vorrei che rimanesse ben chiarito questo concetto, che gli arbitri faranno una relazione e non daranno una sentenza...

Voci. Sarà una decisione.

CERRUTI CARLO. Non è possibile che la relazione di stima sia una sentenza, e ne abbiamo una prova. Quando un creditore voglia espropriare i beni del suo debitore, ne fa mettere all'asta i beni sopra un prezzo il quale può determinarsi in due modi, perchè o si prende a base il tributo erariale, o si chiede la nomina di un perito, il quale dichiara su quale valore l'asta verrà aperta.

Ebbene il perito fa una relazione e non pro-

nuncia una sentenza. E tuttavia la procedura di asta si inizia sul valore dichiarato dal perito. Or bene, anche per le dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore e dall'onor. ministro, la relazione delle tre persone indicate nell'articolo che stiamo discutendo deve avere lo stesso carattere e sebbene essa sia definitiva ed il valore da loro dichiarato debba servire di base all'asta, essa non è una sentenza. Questo è il concetto dell'articolo e possiamo perciò votarlo come è proposto, senza timore che la loro relazione si consideri una sentenza arbitrale e che per valere essa debba essere resa esecutoria dal pretore.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Ieri aveva pregato l'Ufficio centrale di rispondere a tre quesiti; due sono diventati inutili dopo cambiato il testo di questo articolo, uno però, e ch'è per me importante, deve essere chiarito; desidero sapere se, nella determinazione del prezzo dei beni si tenga o no conto dell'onere della bonifica. Su ciò non ho avuto alcuna risposta.

Un altro punto che vorrei chiarito è il seguente: voi avete proposto cautele e garanzie per il proprietario espropriando, ora io domando: per lo Stato quale garanzia vi è? Perché, se il Collegio estimatore desse un prezzo, anche per un errore materiale, favoloso, enorme, lo Stato lo dovrebbe pagare, poichè nessuno comprerebbe all'asta e lo Stato diverrebbe proprietario. Oggi ho sentito dire che non vi è nemmeno il rimedio della nullità. Di fronte a questo stato di fatto mi pare che agli interessi dello Stato in questo modo non si provveda, e che occorra una qualche esplicita disposizione.

CASANA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA, *relatore*. L'onor. senatore Pellegrini aveva già l'altro giorno domandato se nello stabilire il valore del fondo, che deve servire come prezzo d'asta, si avrà a tenere conto degli oneri e dei vantaggi della legge che si delibera. È manifesto che tutto il congegno della legge, tanto nella forma colla quale era stata presentata al Senato, quanto nelle proposte dell'Ufficio centrale, è fondato su questo concetto: il prezzo che giustamente deve toccare al proprietario per lo stabile di cui sarebbe e-

spropriato risulti da quel giudizio che, quale giudizio di giuria, danno gli accorrenti all'asta.

Esso rappresenta di regola, e quando l'asta non è inquinata da losche combinazioni, il vero valore meglio che qualunque stima di ingegnere. Qui ritorno sull'argomento sul quale avrei preferito di non tediare il Senato; perchè quando si parla di esattezza o di esagerazione di stima fatta da ingegneri, bisogna intenderci. Io ho la fortuna di poter vantarmi di quel glorioso titolo, ma non potrei, senza mancare alla onestà ampia che vuol la verità in tutta la sua estensione, lasciar credere che l'ingegneria sia veramente quella scienza così positiva, che proprio possa determinare con contorni precisi, ineluttabili, anche i prezzi di estimazione. Tutta la scienza dell'ingegneria non è che un raziocinio stringente, dialettico, il quale conduce dai fatti positivi precedenti e dai dati sperimentali all'affermazione per fatti e dati nuovi. Così è, tanto quando si tratta del calcolo di resistenza dei materiali per le costruzioni murarie o metalliche, oppure sia il caso di valutazioni di fondi, ovvero di apprezzamenti sul costo di opere; sempre il punto di partenza per tutte quelle risultanze e giudizi non è che l'esperienza.

Ora per constatare quale sia il valore di un fondo e per conseguenza il prezzo che all'espropriato deve essere dato, nessun mezzo sperimentale migliore può esservi che l'asta fatta onestamente; tutta la questione si riduce adunque nel provvedere a che le condizioni dell'asta siano tali, che possa svolgersi convenientemente e resti escluso completamente il pericolo di disoneste intelligenze.

A questo scopo occorre che il prezzo d'asta sia il più prossimo possibile a ciò che può presumersi il vero valore, e quindi ne viene di conseguenza che non bisogna eccedere nei vincoli che si metterebbero a coloro i quali debbono indicare il prezzo su cui debbesi iniziare l'asta. L'Ufficio centrale ha creduto tuttavia di fare due eccezioni, perchè bisognava escludere quei casi i quali avrebbero potuto condurre a straordinarie conseguenze eccedenti quelle ordinarie disparità di apprezzamenti, che sono inevitabili nelle stime anche solo di tenute agrarie.

Latitudini in questi apprezzamenti non possono a meno di esservi. L'onorevole Colombo,

quando ieri spiegava come si fanno le stime, ha ammesso che fin dall'inizio nel fissare il reddito, il quale non sempre è accertato, entra in campo una qualche latitudine di apprezzamento; poi bisogna tener conto delle eventualità meteoriche e l'onore. Colombo stesso disse dei limiti di coefficienti che potrebbero essere adottati; manifestamente secondochè si sceglierà l'uno o l'altro si riesce ad una diversità di qualche rilievo. Anche nelle spese di amministrazione l'apprezzamento può essere vario e quando finalmente si viene alla capitalizzazione, a seconda che si adotta un tasso od un altro, si ottengono risultati sempre più disparati in conseguenza del complesso di tutti quei dati indeterminati.

Questo mi sono permesso dire a guisa di parentesi e valga anche a difesa dell'onore dei periti così bistrattato in tante occasioni. È spesso questione di apprezzamenti i quali anche onestamente possono condurre a diversità molto grandi.

Queste diversità restano poi enormi, quando nello apprezzare il valore dello stabile si introduca il concetto della fabbricabilità attuale o futura dei terreni. Ecco perchè l'Ufficio centrale ha creduto di fare la prima eccezione.

Così pure nel sottosuolo astrattamente parlando vi possono essere delle riserve di materiali per i quali l'indeterminatezza stessa della quantità, o del partito che se ne possa trarre lascia l'adito a varietà grandissime di valutazione. Ad evitare adunque qualunque equivoco l'Ufficio Centrale ha creduto di precisare che se cave di materiali non fossero aperte ed esercitate, almeno da un anno, siccome non vi sarebbe stato quel concorso di capitale che insieme alla mano d'opera dà valore industriale a quel valore ipotetico, di esse non si debba tener conto.

Ma all'infuori di quelle due eccezioni, io pregherei l'onore. Pellegrini di non voler dare a quelle persone, che dovranno indicare il valore del fondo sul quale iniziare l'asta, altre limitazioni. Queste riuscirebbero tanto meno opportune oggi, in quanto che, pure ammettendo che quelle persone facciano come dovranno fare un'istruttoria completa, e si valgano di tutti quei mezzi che crederanno necessari per illuminare la loro coscienza, non bisogna assolutamente

che a costringere il loro apprezzamento abbiano ad intervenire altri vincoli.

L'onorevole senatore Pellegrini giustamente si è preoccupato della tutela degli interessi dello Stato. Ora tutto il dibattito che si è svolto e che è finito in questi emendamenti, ultimi io spero, dopo che il Senato fu tediato con tante successive proposte, traeva origine appunto dal fatto che, per avere la sicurezza che allo Stato non dovesse accadere di pagare eccessivamente quei lotti per i quali non vi fossero oblatori, non si era trovato l'accordo sul modo di combinare il collegio che doveva stabilire il prezzo d'asta dal quale quella eventualità dipendeva.

Dapprima si era accolto l'intervento persino del rappresentante del proprietario, ma si era quale correttivo introdotta la cautela della diminuzione del decimo per i lotti che sarebbero rimasti allo Stato; ma colle successive proposte, sia che la nomina si deferisse al Consiglio superiore dei lavori pubblici, sia che con più sicurezza di responsabilità personale e quindi con maggior tranquillità, a quanto sembra, del Senato, si deferisca al Sommo Magistrato, sempre si può affermare, con sicura coscienza, che quelle persone che saranno da esso nominate si faranno scrupolosa cura di indicare tal prezzo che possa dare la tranquillità che, quand'anche l'asta vada deserta, lo Stato non abbia da pagare più del dovuto. Quindi pare a me che in tutti i modi l'onore. senatore Pellegrini potrebbe essere sufficientemente soddisfatto e se le mie parole avessero condotto a questo risultato ne sarei veramente lieto, perchè insieme ai colleghi abbiamo dato opera veramente coscienziosa per condurre attraverso i diversi e minacciosi scogli la questione, verso una soluzione che è nel desiderio di tutti.

PELLEGRINI. Ringrazio il relatore delle spiegazioni che mi ha fornito.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 7 che rileggo:

Art. 7.

Ove si debba ricorrere all'espropriazione dei terreni bonificabili appartenenti a proprietari che non eseguiscano i lavori di bonifica idraulica ed agraria nei modi e nel tempo prescritti dalla legge e dal regolamento, il valore del fondo sul quale sarà aperta l'asta di cui all'art. 8

sarà determinato caso per caso, uditi il proprietario ed il Ministero di agricoltura, industria e commercio, con giudizio definitivo e non soggetto a richiamo da un Collegio di tre arbitri nominati dal primo presidente della Corte di cassazione di Roma, i quali faranno una relazione unica sommaria.

Nella determinazione del prezzo non dovrà tenersi conto di nessun maggior valore nè per considerazioni di terreni fabbricabili, nè per cave di tufo, selci, pozzolana od altri materiali da costruzione che non fossero aperte ed in esercizio da un anno almeno prima della pubblicazione della presente legge.

Per ciò che riguarda il pagamento e deposito del prezzo d'acquisto e il giudizio di graduazione tra i creditori dell'espropriato si applicheranno le disposizioni del Codice di procedura civile (libro II, titolo III, capo 2°).

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 8.

I terreni espropriandi in virtù della presente legge saranno venduti all'asta pubblica coll'obbligo della bonifica sulla base del prezzo stabilito dal Collegio arbitrale indicato nell'articolo precedente ed essi potranno essere messi all'asta divisi in lotti nella misura e modo che allo scopo della bonifica idraulica ed agraria sia giudicato conveniente dalla Commissione di cui all'articolo 16; in tal caso il valore del fondo sarà ripartito fra i vari lotti a base delle rispettive aste dallo stesso Collegio arbitrale.

La vendita sarà fatta non prima di quaranta giorni dopo una speciale pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, con un unico incanto, ma con la facoltà dell'aumento del sesto, secondo l'art. 680 del Codice di procedura civile.

CASANA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA, *relatore*. Io pregherei l'onorevole presidente, l'onorevole ministro ed il Senato, di accettare che al fine di non recare alcuna confusione, si cancelli in questo articolo nel primo comma la parola « arbitrale » poichè di quale Collegio si tratti lo si desume dalle parole « indicato dallo articolo precedente ».

PRESIDENTE. Il relatore propone che si cancelli la parola « arbitrale ».

Se non si fanno osservazioni, questa proposta del relatore si intende approvata.

A questo articolo 8 il senatore Odescalchi mi ha chiesto di parlare per proporre un'aggiunta. Ha facoltà di parlare.

ODESCALCHI. L'aggiunta che io propongo, e che mi auguro sarà accettata dall'onor. ministro e dall'Ufficio centrale, è che, prima di mettere i terreni all'asta, sia riservata allo Stato la proprietà archeologica del sottosuolo.

Questa non è cosa nuova nella nostra provincia, perchè è una clausola che mettiamo generalmente nei contratti di compra e vendita, nè credo che possa portare una qualsiasi oscillazione o deprezzamento dei terreni.

Quelli che adiranno all'asta sono agricoltori e non archeologi, e se mai vi fosse qualcuno che adisse l'asta con viste archeologiche, non potrebbe essere che per conto di Società di archeologi esteri, giacchè le nostre non hanno mezzi.

Questa prudente riserva sarà d'interesse e di risultati morali di grandissima importanza per noi, perchè i Musei capitolini di Roma si sono arricchiti appunto perchè i sottosuoli sono di proprietà municipale, mentre tutti gli altri oggetti provenienti da scavi hanno finito disgraziatamente per emigrare all'estero.

La mancanza di questa clausola prudente ha portato inconvenienti anche a me. Avendo acquistato nell'Agro romano una piccola proprietà nella quale possedeva una casa, un mio amico, il marchese Sacchetti, venne un giorno e mi pregò di vendergli un piccolissimo spazio di terreno per piantarvi un giardino. Io glielo cedetti senza mettervi la clausola di riserva che è abituale tra noi. Egli piantò un albero e ne uscì fuori una statua, che qualche tempo dopo vendette per 25 mila lire, e così non è rimasta in Italia come sarebbe avvenuto, se avessi messo la clausola giacchè l'avrei tenuta cara.

Ora, affinchè simili inconvenienti sopra più vasta scala non si avverino, non a danno di particolari, ma dello Stato, prego il Senato di accogliere benevolmente questa piccola aggiunta che ho presentato a questo articolo.

PRESIDENTE. L'aggiunta del senatore Odescalchi dice così: « La proprietà del sottosuolo ar-

cheologico in caso di vendita è riservata allo Stato ».

CASANA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA, *relatore*. L'Ufficio centrale non solo accetta, ma plaude alla cautela sulla quale ha richiamato l'attenzione il senatore Odescalchi; soltanto lo prega per evitare l'equivoco di una espressione poco comune, che l'emendamento sia così formulato; in fine dell'articolo si aggiungerebbero le parole: « e colla riserva sul diritto di proprietà dello Stato su qualsiasi oggetto di scoperta archeologica ».

PRESIDENTE. Il senatore Odescalchi consente in questa formola?

ODESCALCHI. Io avevo detto « sotto suolo archeologico » perchè è una frase comune, ma non ho difficoltà di accettare la formola dal relatore proposta.

BACCELLI G., *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BACCELLI G., *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Come è stata modificata dall'Ufficio centrale, accetto ben volentieri la proposta del senatore Odescalchi, e lo ringrazio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'aggiunta proposta del senatore Odescalchi e modificata dal relatore.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Rileggo l'art. 8 con le modificazioni e aggiunte proposte ed approvate.

Art. 8.

I terreni espropriandi in virtù della presente legge saranno venduti all'asta pubblica coll'obbligo della bonifica sulla base del prezzo stabilito dal Collegio indicato nell'articolo precedente ed essi potranno essere messi all'asta divisi in lotti nella misura e modo che allo scopo della bonifica idraulica ed agraria sia giudicato conveniente dalla Commissione di cui all'articolo 16; in tal caso il valore del fondo sarà ripartito fra i vari lotti a base delle rispettive aste dallo stesso Collegio.

La vendita sarà fatta non prima di quaranta giorni dopo una speciale pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, con un unico incanto, ma con la facoltà dell'aumento del sesto secondo l'articolo 680 del Codice di procedura civile, e

colla riserva sul diritto di proprietà dello Stato su qualsiasi oggetto di scoperta archeologica.

Pongo ai voti l'art. 8.

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

I lotti nei quali l'asta andasse deserta resteranno acquisiti allo Stato per il prezzo d'asta fissato dal collegio arbitrale, essi saranno rivenduti all'asta pubblica, a licitazione od a trattativa privata coll'obbligo della bonifica idraulica ed agraria a sensi dell'art. 11.

Pare a me che anche qui debba esser tolta la parola *arbitrale*.

CASANA, *relatore*. Precisamente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 9 così modificato.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 10.

Prima che l'avviso d'asta sia pubblicato ed in seguito a speciale notifica che ne sarà data al proprietario espropriando, è fatta a questi facoltà di conservare il complesso, ovvero alcuno dei lotti, che dovrebbero essere venduti all'asta, col deposito di una somma pari al decimo del prezzo fissato per l'asta dei lotti conservati a garanzia della esecuzione della bonifica idraulica ed agraria nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione di vigilanza.

Al proprietario rimasto in possesso di tutta o parte della sua proprietà, sono applicabili ugualmente le disposizioni della presente legge.

Qualora questo proprietario non eseguisca la bonifica idraulica ed agraria nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione sarà definitivamente espropriato.

In tale caso il fondo sarà devoluto allo Stato pel prezzo primitivo stabilito dal Collegio arbitrale ed il deposito di garanzia sarà incamerato.

CARLE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARLE. Ho domandato la parola per proporre una piccola modificazione, di cui ho già parlato

con l'Ufficio centrale. All'articolo 10 si dice: « Prima che l'avviso d'asta sia pubblicato » ecc.

Siccome di asta si parla nell'art. 8 e nell'art. 9, in quanto che nell'art. 8 si parla della prima asta e nell'art. 9 dell'altra asta, così proporrei che si aggiungessero le parole: « di cui all'art. 8 » e questo per togliere il dubbio che il diritto che appartiene al proprietario possa farsi valere anche dopo la seconda asta, in quanto che questo dubbio può facilmente presentarsi nell'art. 9, dove pure si dice: « Saranno rivenduti all'asta pubblica », ecc. Credo che anche il relatore non abbia difficoltà di accettare questa modifica.

CASANA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA, *relatore*. L'osservazione del senatore Carle non solo è fondata, ma è assolutamente necessario tenerne conto, perchè altrimenti vi sarebbe luogo ad un equivoco. Quindi ringrazio il senatore Carle che volle contribuire a perfezionare la legge in questa parte.

PRESIDENTE. Il senatore Carle propone che il primo comma dell'art. 10 sia modificato così: « Prima che l'avviso d'asta di cui all'art. 8 sia pubblicato », ecc. ecc.

Io credo poi sarebbe opportuno all'ultimo comma dove si dice « dal collegio arbitrale », si dica invece: « dal collegio di cui all'art. 7 », per porre questo comma in armonia con quanto dal Senato fu già discusso in proposito.

Chiedo all'onor. ministro se accetta queste modificazioni.

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Le accetto.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, pongo ai voti l'art. 10 così modificato. Chi lo approva abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato).

Art. 11.

Il prezzo dei lotti venduti dallo Stato od in virtù della legge 8 luglio 1883, n. 1489, o perchè in mancanza di oblatori i beni rimasero a lui acquisiti a termini del precedente articolo, sarà versato in ragione di un decimo all'atto di acquisto.

Tale decimo conserverà fino a bonifica compiuta il carattere di deposito di garanzia per l'obbligo della bonifica, ma senza interessi.

Per gli altri nove decimi del prezzo gli acquirenti avranno facoltà di pagarlo in cinquanta annualità, comprensive delle quote di ammortamento e degli interessi calcolati al saggio non superiore al 4 per cento, le quali saranno versate nelle Casse dello Stato con imputazione a speciale capitolo del bilancio d'entrata.

In caso di mancato adempimento regolare della bonifica idraulica ed agraria lo Stato rientrerà in possesso di quei lotti col rimborso delle quote del prezzo di acquisto già pagate, ed il deposito di garanzia sarà incamerato.

(Approvato).

Art. 12.

Per gli acquirenti de' terreni espropriati in virtù della legge 8 luglio 1883, o acquisiti allo Stato in virtù della presente legge, rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 16 della legge 8 luglio 1883, e ad essi pure è accordata per soli cinque anni l'esenzione dell'imposta principale e per dieci anni l'esenzione dell'imposta sui fabbricati e della tassa bestiame sulle vacche da latte e sugli animali da ingrasso, da allevamento e da lavoro, mantenuti nelle nuove stalle.

(Approvato).

Art. 13.

Per il pagamento dei fondi espropriati in virtù dell'art. 9 la Cassa dei depositi e prestiti anticiperà al Governo le somme occorrenti in misura non superiore a due milioni all'anno, a cominciare dall'esercizio corrente.

Il credito della Cassa dei depositi e prestiti per tali anticipazioni e per quelle già fatte per l'espropriazioni eseguite prima della pubblicazione della presente legge, sarà ammortizzato in un numero non maggiore di cinquanta annualità comprendenti la quota di ammortamento e gl'interessi calcolati al saggio non superiore al 4 per cento.

Al pagamento delle dette annualità sarà provveduto entro il mese di giugno di ciascun anno con gli appositi stanziamenti da farsi nel bilancio passivo del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

Art. 14.

Per gli effetti della presente e delle precedenti leggi sulla bonifica agraria dell'Agro rc-

mano vi s'intende compresa l'intera superficie delle tenute, che per più della terza parte rientrano nella zona dei 10 chilometri e le tenute di quella parte della valle dell'Aniene, che è compresa nell'Agro romano.

I terreni che, in esecuzione di questo articolo, entreranno a far parte della zona di bonifica saranno iscritti nell'elenco, di cui all'articolo 2 della legge 8 luglio 1883, n. 1489.

I proprietari di questi terreni saranno obbligati di compiere quanto prescrive l'articolo 3 di detta legge.

CASANA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA, *relatore*. D'accordo con l'onor. ministro si propone di sostituire alla parola *valle* la parola *bacino*. Evidentemente se si lasciasse l'indicazione *valle*, ne verrebbe una interpretazione ristrettiva, e di fatto anche male applicabile.

Ed infatti dovrebbe intendersi che si riferisse ai terreni dai quali le acque si versano direttamente nell'Aniene; ma siccome i pendii della valle sono intercalati alla loro volta da altri avvallamenti e rivi i quali raccolgono l'acqua piovana e la portano nell'Aniene, si finirebbe per cadere nel vago e nell'indeciso, mentre invece ad evitare contestazioni e liti occorre molta precisione. Adottando il concetto che il Governo del Re meglio espresse ieri per mezzo dell'onorevole ministro, quando dichiarò che intendeva che la portata della legge si riferisse a tutto il bacino dell'Aniene in quanto sia compreso nell'Agro romano, resta escluso qualunque dubbio. Quindi la proposta che l'Ufficio centrale fa è di sostituire la parola *bacino* alla parola *valle* lasciando il rimanente tal qual'è nell'art. 14.

PRESIDENTE. L'on. relatore propone questa variazione che alla parola « valle dell'Aniene che è compresa nell'Agro romano » si sostituisca la parola « bacino dell'Aniene che è compreso nell'Agro romano ».

Metto in votazione l'art. 14 con la variante proposta dall'Ufficio centrale d'accordo con l'onorevole ministro.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Art. 15.

L'allacciamento delle sorgive e le altre opere indicato all'art. 3, capov. b) della legge 11 dicembre 1878, n. 4642, e dell'art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 333, da eseguirsi per opera dei Consorzi, dovranno compiersi entro cinque anni dalla data della presente legge ed avranno diritto al concorso nella spesa in misura di tre decimi da parte dello Stato, della Provincia e del Comune, anche se fatte per iniziativa di privati, previo parere favorevole della Commissione di vigilanza.

Pur mantenendo distinti i bilanci dei Consorzi esistenti, la esecuzione delle opere suindicate sarà affidata ad un solo ufficio amministrativo e ad una sola direzione tecnica.

Con queste norme, sarà per decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, stabilito il riordinamento dei Consorzi esistenti.

TITTONI TOMMASO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI TOMMASO. Su questo art. 15 debbo rivolgere una semplice raccomandazione all'onor. ministro. È indubitato che l'ordinamento della bonifica agraria non fu felice nel suo insieme e questo articolo intende correggere alcuni difetti che erano apparsi, riunendo in un solo ufficio la direzione amministrativa e tecnica; questa è cosa opportuna e degna di lode, così, non si verificheranno gli sconci gravissimi come quelli accennati dall'onor. Cadolini nella sua relazione, giustamente citata con encomio da precedenti oratori, che per un lavoro di 60,000 lire si sono spese 20,000 lire per progetto. Ma questo non basta, io vorrei che l'onorevole ministro imprimesse un indirizzo più razionale a quest'opera di bonifica dell'Agro romano, non solo nella redazione dei progetti, ma altresì nella esecuzione dei medesimi, poiché è d'uopo convenire che molti denari sono stati sperperati.

Come già il relatore nel suo notevole discorso ha accennato, l'Agro romano deve essere diviso in zone che si differenziano grandemente tra loro. Vi sono le parti pianeggianti, dove le acque ristagnano e dove pertanto i lavori di bonifica erano assolutamente necessari; ma vi è poi la parte in collina per la quale non è necessario regolarizzare il sistema dei corsi

di acqua, perchè già sono incassati tra ripe profonde e con pendio più che sufficiente, e lì la bonifica deve ridursi ad allacciare le acque dove vagano nel sottosuolo.

L'illustre Pareto, che si occupò con grande amore e competenza della bonifica dell'Agro romano, ebbe a dire che con un bastone si sarebbe potuto in molti casi tracciare i canali per far defluire quelle acque. Invece nell'altipiano, dove per esempio il fondo dei fossi avea delle inuguaglianze che non recavano alcun danno, si sono volute togliere; si sono fatti dei tagli per sostituire dei rettifili dove vi erano delle curvel senza saperne il perchè, e spesso inutilmente, perchè i corsi di acqua hanno saputo ritrovare il loro antico letto.

L'onorevole ministro conoscerà meglio di me quanto avvenne pel consorzio di Acqua Traversa, dove i lavori eseguiti furono distrutti e si dovette ricominciare da capo. Quindi io raccomando la più oculata e attenta vigilanza sui lavori nuovi, limitandoli a quelli veramente utili ed evitando che siano inconsideratamente spesi i denari, non soltanto dei privati interessati, ma dei contribuenti tutti, poichè c'è un concorso nella spesa della Provincia e del Comune. Prego adunque vivamente l'onorevole ministro di agricoltura e commercio di portare l'attenzione su questo argomento, affinché, tenendo conto dell'esperienza del passato, questi errori, in avvenire, più non abbiano a verificarsi.

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io ringrazio il senatore Tittoni di avere additato al Senato questo importante argomento. Dichiaro, dal canto mio, che naturalmente metterò tutta l'opera mia, d'accordo col ministro dei lavori pubblici, perchè le cose procedano in modo, non solamente regolare, ma veramente utile.

Ora il bonificamento igienico è una risultante di due componenti, la prima delle quali è il bonificamento idraulico; tutti ne siamo persuasi e so benissimo che in quest'ordine di lavori talvolta si fa opera vana.

Accetto dunque molto volentieri il consiglio del senatore Tittoni e mi occuperò specialmente di questo argomento importantissimo.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Domando licenza di proporre con brevissime considerazioni un emendamento, che spero sia subito accolto così dall'Ufficio centrale come dall'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

Qui si parla nell'alinea 2° e 3° dei Consorzi idraulici.

È noto che molti di questi consorzi, i quali salgono nientemeno che al numero di novantuno, non hanno ragione di essere.

Pare che nella loro costituzione si avesse l'intento di fare il maggior numero possibile di uffici tecnici ed amministrativi. Figuratevi che ve ne sono di questi consorzi che non comprendono più di 200 ettari; è possibile che un Consorzio idraulico possa fare qualche cosa di utile quando non può esercitare la sua azione in abbastanza largo comprensorio, e non può avere altro che il contributo di pochi terreni? Quindi opportunissimamente qui è detto che il ministro provvederà al riordinamento dei consorzi esistenti; e nel riordinamento può tenere conto dei saggi suggerimenti dati dall'onor. Tittoni.

Ci è però una parola di troppo nel secondo alinea che contrasta a questo riordinamento; poichè dice che si manterranno distinti i bilanci dei consorzi esistenti; bisogna togliere secondo me quella parola *esistenti*, rimanendo fermo il concetto che i consorzi riordinati avranno i loro bilanci distinti...

PRESIDENTE. Questa proposta è già stata presentata alla presidenza dall'Ufficio centrale...

FINALI. Ringrazio allora l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro dell'accoglienza anticipata di questa modificazione, che io aveva ad essi comunicata.

TITTONI T. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI T. Ringrazio l'onorevole ministro delle assicurazioni con cui ha risposto alle mie raccomandazioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 15 modificato nel senso proposto dal senatore Finali, e cioè che nel secondo e terzo comma sia cancellata la parola *esistenti*. Chi intende di approvarlo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 16.

Presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio è istituita una Commissione di vigilanza per l'esecuzione della presente legge, presieduta dal Direttore generale dell'agricoltura, e composta del capo dell'Ufficio del bonificamento agrario, dell'ingegnere del Genio civile preposto alla sezione speciale per l'esecuzione della bonifica idraulica dell'Agro romano del Direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Roma, d'un professore delle cattedre ambulanti della provincia di Roma, di due rappresentanti dei proprietari interessati nella bonifica nominati dal ministro di agricoltura, industria e commercio, d'un rappresentante della Provincia, d'un rappresentante del comune di Roma e di due funzionari delegati dal ministro dell'interno e dal ministro del tesoro.

Questa commissione giudicherà inappellabilmente tutte le controversie d'indole tecnica e amministrativa, alle quali dia luogo l'esecuzione della presente legge.

Essa esercita le attribuzioni affidate dalle leggi del 1878 e 1883 alla Commissione idraulica economica e alla Commissione agraria, che sono soppresse.

TITTONI TOMMASO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI TOMMASO. Io mi permetto di proporre al Senato la soppressione di questo articolo. Quando ho letto questo articolo mi son detto: ma qui non s'istituisce una Commissione, bensì un Parlamento. Questa Commissione ha, in forza di quest'articolo, poteri così sconfinati, ed è talmente numerosa ed eterogenea, che verrà a costituire una macchina burocratica pesante, inorganica, sconnessa.

Le persone che sono chiamate a farne parte, salva la loro rispettabilità personale, non danno tutte, per l'ufficio che ricoprono, affidamento di possedere quella specialissima competenza ed esperienza che si richiederebbe, epperò non so che cosa vengano a fare in questa Commissione. Che cosa c'entrano a discutere i progetti di bonifica agraria, il delegato del Ministero del tesoro e quello del Ministero dell'interno e gli stessi ingegneri del genio civile e il direttore della scuola d'igiene? Io trovo che la Commissione, come era composta dalla legge prece-

dente, era più razionale ed organica; e trovo di più, che l'onor. ministro non potrebbe accettare quest'articolo che menoma i suoi poteri, anzi che gli toglie qualunque potere.

Quest'articolo è il più importante della legge, più dello stesso art. 7, che parve dovesse divenire *teterrima belli causa*.

Dal modo come la bonifica agraria verrà compresa, dai concetti che informeranno la redazione e presiederanno all'esecuzione dei progetti, dipenderà se questa legge raggiungerà l'alto fine che si propone, o rimarrà lettera morta come le precedenti; è dunque dall'operato di questa Commissione che esclusivamente dipenderà il successo o l'insuccesso della legge che discutiamo.

Quindi richiamo specialmente l'attenzione del Senato su questo articolo e chiedo ai miei colleghi che mi permettano di ragionar su di esso.

La Commissione, secondo me, non deve essere composta di funzionari, o di professori, o di progettisti, i quali hanno in tasca le ricette infallibili e le panacee per tutti i mali.

In questo modo, invece di incoraggiare i proprietari, si ecciterà la loro diffidenza. La Commissione non deve usurpare l'ufficio del ministro, cui spetta di vigilare direttamente alla esecuzione di questa legge, rispondendone al Parlamento ed al paese.

La Commissione deve essere composta soprattutto di agricoltori esperti; e così il ministro potrebbe comporla, quando rimanesse quale era designata dalla legge del 1883: di quattro delegati del Governo, di un delegato della provincia, di un delegato del comune e di un delegato del Comitato agrario di Roma. Così composta la Commissione era pratica e fattiva pel numero limitato dei suoi componenti, ed era razionale nella sua composizione. Il ministro che ha la responsabilità deve avere la libertà della scelta, ed allora potrà esercitarla tra gli agricoltori, che pur non mancano in Italia, i quali abbiano bene meritato del paese compiendo opere di bonifica importanti. Costoro chiamati a far parte della Commissione, potranno ai proprietari addurre l'argomento il più persuasivo: quello dell'esempio loro. Ma che persuasione potrà esercitare sul proprietario il funzionario del Ministero del tesoro o quello del Ministero dell'interno, per quanto autorevoli e rispettabili siano? E l'onorevole ministro, che ha posto

una tenacia romana nel proseguire il grande compito della bonifica dell' Agro che circonda Roma, perchè oggi si spoglierebbe dei poteri che sono inerenti al suo ufficio per darli a questa Commissione, rinunciando a ogni ingerenza nella direzione e nell'indirizzo dell'opera? Perchè non si riserva la decisione finale che la legge del 1883 gli riservava, considerando i commissari soltanto come suoi collaboratori? Io spero che la mia proposta di soppressione sarà accettata specialmente dall'onorevole ministro: ed io, propugnandola, sono più ministeriale del ministro stesso, perchè difendo le sue prerogative che, secondo me, quest'articolo ha offese.

È stato detto giustamente che l'espropriazione dei terreni da bonificare circa la quale è stato così lungo il dibattito, deve esser cosa eccezionale; dovendo presumersi che i proprietari volenterosi si prestino all'opera di bonifica; ma ciò avverrà se i progetti di bonifica saranno razionali, seri, pratici, se soprattutto se ne potrà dimostrare il tornaconto economico. Questa è la maggiore e più efficace dimostrazione che dovrà fare la Commissione. Siamo tutti d'accordo sulla necessità della bonifica dal punto di vista politico e sociale, e per questo la vogliamo a qualunque costo, anche attraverso l'espropriazione, se è necessario; però desideriamo e preferiamo che avvenga per mezzo dei proprietari stessi, nè ciò è possibile se in essi non si trasfonde la convinzione del tornaconto economico.

A questo riguardo vi sono dei gravissimi dubbi; dubbi legittimi poichè io devo constatare che nè alla Camera elettiva, nè in questa Assemblea, nè nei documenti ufficiali, questa dimostrazione del tornaconto economico della bonifica è stata fatta. Secondo me, spetterà a questa Commissione di persone competenti il farla, poichè questa dimostrazione deve essere la base, il prologo, il punto di partenza necessario della bonifica dell'Agro romano. Se la Commissione dovesse venir meno a questo compito, la legge che votiamo sarebbe opera oziosa e vana.

Questo il mio profondo convincimento.

L'onor. relatore, nel suo interessantissimo discorso, del quale io ho ammirato soprattutto il senso della misura ed il criterio pratico, sfiorò questo tema e se la cavò con una frase generica.

Egli disse: « Pecca chi afferma che la trasformazione agraria sia remunerativa e pecca chi afferma il contrario ». Questa frase sembra strana, eppure è giusta, perchè riassume la grandissima incertezza che regna in questo argomento.

E realmente il proprietario che si accinge ad una radicale trasformazione del sistema di coltivazione del suo fondo, può dirsi che va incontro ad una grande incognita.

È vero che l'onor. Casana si affrettò a soggiungere che alcuni esempi di trasformazioni largamente remunerative, attuati felicemente nell'Agro romano, fanno concepire liete speranze e citò gli esempi della Cervelletta, di Grottaperfetta, della Caffarella, di Bocca di Leone, ma questi sono esempi troppo unilaterali, perchè si tratta di bonifiche in terreni vallivi dove è possibile l'allevamento stabulato delle vacche da latte. In questi terreni l'irrigazione è facile, il suolo è sciolto, leggero e profondo e qualunque cultura è possibile; e prati permanenti e ortaggi, e cultura intensiva del frumento avvicendato colle leguminose, e piante tessili e barbabietole. Se tutto l'Agro romano fosse così vi si potrebbe trasportare addirittura la coltivazione della bassa Lombardia.

Ma che cosa rappresenta questa esigua zona valliva rispetto all'estensione complessiva dell'Agro romano? Il problema grave è per i colli dove lo strato di terra è sottile e sterile, e la vegetazione meschina, per quei colli che Giosuè Carducci, con una immagine poco poetica ma certamente espressiva, assomigliava a *capi di tignosi all'ospedale*. Ed infatti gli'industri e solerti agricoltori lombardi venuti nell'Agro romano, dove sono stati loro offerti terreni vallivi ed irrigui, vi hanno impiantato i sistemi di conduzione agraria più progrediti della loro regione, ma quando sono stati offerti loro dei terreni in collina, li hanno rifiutati dicendo che non sapevano cosa farne.

Nei colli dell'Agro sono possibili le colture arboree dei terreni sterili di collina: il bosco, la vite, l'olivo. Non è facile il gelso che è coltura arborea dei terreni fertili. Quanto al bosco convengo pienamente circa l'opportunità già affermata da altri oratori di imboschire le pendici della campagna.

Ma quanto alla vite ed all'olivo, chi può in-

coraggiare un proprietario a far impianti su larga scala nel momento in cui la mosca olearia rende così aleatorio il raccolto e spesso lo sopprime addirittura, e mentre il vino cessa quasi di essere un prodotto per il mercato internazionale, perchè ciascuna nazione che beve vino ne produce più della quantità necessaria?

Non è più questione di clausola o meno coll'Austria-Ungheria, come non era in altri tempi la questione della denuncia o meno del trattato di commercio colla Francia. La Francia produce ora più vino di quello che ne producesse prima dell'invasione fillosserica. L'Ungheria ha ricostituito i suoi vigneti già distrutti dalla fillossera e non ha più bisogno dei nostri vini. Non è nel momento in cui queste colture vanno incontro ad una terribile crisi che voi potete pensare seriamente a diffonderle. Io avrei desiderato che il Governo ci avesse presentato i risultati di esperimenti di trasformazione di colture in collina e sopra tutto ci avesse presentati i conti culturali ed i bilanci delle aziende. Allora soltanto avremmo avuto elementi per un giudizio sicuro. Invece i risultati che sono a nostra notizia non sono davvero confortanti. La colonia agricola romagnola ad Ostia, colonia che ebbe la fortuna di essere sovvenuta con grandissima generosità da Umberto I e da Vittorio Emanuele III, (si è trattato, non di migliaia di lire, ma di centinaia di migliaia), malgrado questo largo soccorso, la colonia si è sciolta. Ci è stato anche l'esempio classico e tanto magnificato della bonifica dei frati delle Tre Fontane. Che cosa è accaduto? Là vi erano numerose cave di pozzolana, i proventi delle quali andavano a beneficio dell'azienda agraria. Finchè non è venuta la crisi edilizia di Roma tutto è andato bene; avvenuta la crisi, le cave si sono chiuse e la trasformazione agraria si è improvvisamente arrestata. C'è anche l'esempio della bonifica della tenuta Santo Alessio stata espropriata a termini della vigente legge e poi rivenduta in 14 lotti. Ebbene so che due soli compratori sono rimasti sul terreno e gli altri lo hanno abbandonato.

Questo dimostra quanto sia difficile il problema che ci preoccupa. Io non enumero queste difficoltà che rampollano dai fatti, per distrarre il Governo dall'opera intrapresa, ma perchè non abbia a cullarsi in illusioni troppo rosee ed

anche per concludere che coloro che di tutto incolpano l'ignoranza e l'ignavia dei proprietari ripetono un luogo comune. È soltanto una chiara visione delle difficoltà che si presentano che potrà condurci a superarle.

Si è parlato, e giustamente, delle grandi facilitazioni che accorda la legge mediante le esenzioni dei mutui al due e mezzo per cento. Ma è da tener presente un elemento che intralicia la trasformazione agraria, e cioè la lentezza dell'ammortamento del capitale, che rende l'industria agraria tanto inferiore all'industria manifatturiera, dove precisamente sono possibili le grandi trasformazioni per la rapidità di ammortamento del capitale che mette in grado l'industriale di affrontare le fluttuazioni dei prezzi e le incertezze dei mercati. Per l'industria manifatturiera il cambiamento del macchinario è cosa facile; la trasformazione agraria, una volta fatta, è come la discesa dell'Averno dove non è consentito *revocare gradum!*

In Puglia, per esempio, in un momento di fanatismo, fu abbandonato il grano e piantata la vite. Ora i Pugliesi, se potessero, toglierebbero la vite per coltivare nuovamente il grano; ma non possono farlo. E, del resto, la stessa cultura del grano, alla quale con tanta opportunità accennava il ministro Baccelli, è da considerare che poggia sopra una base artificiale ed instabile, quale è quella del dazio doganale.

Inutile illuderci; se domani prevalessesse quella corrente che vuole abolito il dazio doganale sul grano, è certo che la cultura del grano cesserebbe in Italia. Nè vale l'argomento, che io ho inteso tante volte ripetere dai sostenitori dell'abolizione del dazio sul grano, che questa spronerebbe i proprietari a migliorare ed intensificare la cultura, in guisa che essi, producendo di più, ricupererebbero i guadagni che oggi ricavano col maggior prezzo.

C'è un esempio che merita la maggiore meditazione.

È stato da poco pubblicato un libro che ho trovato pieno di utili insegnamenti e che considero come una delle maggiori opere economiche recenti. È dell'Haggard ed ha per titolo: *Rural England*.

Ora io leggo in questo libro: che nel 1854, l'Inghilterra, che è il paese che produce la maggiore quantità di grano per unità di superficie, raggiungendo l'apice del progresso agricolo,

con una popolazione di 28 milioni, coltivava 16 milioni di *quarters*, e soli 3 milioni ne traeva dall'estero.

Ora, con 40 milioni di abitanti coltiva soltanto 6 milioni di *quarters* e ne trae dall'estero 25 milioni.

L' Haggard crede che se non si provvede abbandonando i principî classici di Cobden e di Peel la coltura del grano cesserà in Inghilterra.

Io mi riassumo insistendo assolutamente nel mio concetto, che se questo articolo a cui annesso una grande importanza, passasse tale e quale, sarebbe compromessa la bonifica dell'Agro romano.

Chi non ricorda *Jerôme Paturot à la recherche d'une position sociale*? Egli incaricò un architetto fanatico dello stile gotico *flamboyant* di fargli una casa. Questa riuscì un monumento, ma quando Paturot andò per entrarvi non gli fu possibile di abitarla, nè di venderla o utilizzarla in qualsiasi guisa.

Signori, se la Commissione presenterà i progetti di bonifica bellissimi teoricamente, ma tali da non consentire un'amministrazione remuneratrice, che cosa ve ne farete?

È essenziale quindi che il ministro si riservi libertà di azione. Io sono tra coloro che prevedono che l'attuazione di questa legge non sarà così facile come sembra a taluni, ma tuttavia auguravo al ministro di poter vincere tutte le difficoltà non poche nè lievi che incontrerà nel suo cammino.

Sull'ingresso del grande emissario del Fucino vi ha una iscrizione che può parere superba soltanto a chi non ha visitato quella grandiosa bonifica: *Opus ab imperatoribus ac regibus frustra tentatum Alexander Torlonia romanus perfecit*. Auguro all'onor. Baccelli di poter dire un giorno di aver compiuta l'opera che hanno invano tentata Imperatori e Papi. (Approvazioni).

CASANA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA, *relatore*. Le osservazioni che il senatore Tittoni ha diffusamente svolte hanno senza dubbio un gran peso. È indubitato che perchè la bonifica dia i risultati che tutti desideriamo, bisogna che se ne possano occupare persone le quali rispettivamente abbiano la competenza necessaria. Deve quindi presumersi

che, se anche nel progetto di legge che c'è venuto dall'altro ramo del Parlamento (il quale si soffermò in modo speciale sulla composizione di questa Commissione di vigilanza), essa si presenta avanti a noi numerosa e con un complesso di persone che a primo aspetto non si capisce troppo perchè debbano farne parte, bisogna tuttavia che, nel tener conto delle osservazioni dell'onor. Tittoni, non si dimentichi il doveroso riguardo che s'impone fra i due rami del Parlamento. La spiegazione della presenza di un delegato del ministro del tesoro e di un delegato del ministro dell'interno proviene dal fatto che il ministro del tesoro è quegli che fornisce il nerbo di tutta la funzione dell'espropriazione e dei mutui di favore; e quanto al delegato del ministro dell'interno, esso fu incluso perchè per la costruzione delle strade è stabilito anche l'impiego dei carcerati.

Ma non vi è dubbio che questa Commissione, dove vi sono elementi tanto disparati, dovrà nel suo seno formare delle Sottocommissioni ed attribuire a ciascuna di esse quelle attribuzioni più speciali, che siano corrispondenti alla composizione di ognuna. E ciò il regolamento stesso potrà stabilire. Ma questo non toglie che rimangano in tutta la loro interezza le osservazioni del senatore Tittoni intorno alla autorità di questa Commissione colle sue decisioni inappellabili. Oltre la questione di competenza da lui sollevata, resta adunque il fatto della eccezionalità di potere; la gravità di questa risulta tanto più spiccata in vista della diversità degli elementi che comporrerebbero quel consesso.

Quindi chiamo l'attenzione dell'onor. senatore Tittoni sulla proposta di riforma che l'Ufficio centrale intenderebbe fare del testo dell'art. 16 tenendo conto appunto di questa seconda parte delle sue osservazioni. Dell'art. 16, secondo le proposte dell'Ufficio centrale in ciò d'accordo coll'onor. ministro, sarebbe conservato integralmente il primo comma, ma giunto al secondo comma invece di dire: « che questa Commissione giudicherà inappellabilmente tutte le controversie », ecc. direbbe: « questa Commissione riferirà su tutte le controversie d'indole tecnica amministrativa alle quali dia luogo l'esecuzione della presente legge. Il ministro di agricoltura, industria e commercio giudicherà definitivamente ».

Poi seguirebbe il terzo comma.

BACCELLI G., *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BACCELLI G., *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il senatore Tittoni sa da lungo tempo quale sia l'animo mio verso di lui così dotto e così studioso, specialmente poi nella materia di questa disquisizione, perchè appartiene ad una famiglia che tutti conosciamo di illustri e nobili agricoltori. Egli ci ha presentato un argomento che ci porterebbe a lunga discussione, e se l'ora non fosse tarda, accetterei volentieri la disputa. Egli ha perfettamente ragione sulla questione che riguarda la granicoltura. Guai se si toglie la difesa attuale che ancora fa reggere in parte questa coltivazione importantissima. Ma io, che ho un vizio capitale ed è quello di andar sempre a frugare fra le storie antiche e che ho studiato tutti i volumi degli scrittori *de re rustica*, ho veduto che i padri nostri ne sapevano di molto e forse tanto quanto noi stessi non ammetteremmo che potessero sapere. Ebbene, parlavano del tenimento modello, e il precetto dato da Catone era questo: *De omnibus agris optimoque loco si emeris iugera agrorum centum, vinea est prima, si vino multo fiet; secundo hortus irriguus; tertio salictum; quarto oletum; quinto pratium; sexto campus frumentarius; septimo silva caedua; octavo arbustum; nono glandaria silva.*

Vedete un po' dove andavano a confinare la granicoltura; al sesto ordine. Ma perchè? Per la ragione stessa che ha detto l'onor. Tittoni; queste terre erano largamente remuneratrici, più di quello che si possa immaginare; perchè, nelle vicinanze di Roma, vi erano possessori di piccolissimi spazi di terreno, estesi meno di un ettaro, coltivati a fiori, per le dame romane che adoperavano i *bouquets* al pari delle signore moderne, e con quel piccolissimo pezzo di terreno vivevano signorilmente, perchè coltivato a fiori. E v'erano campicelli ridotti a frutteti, ad orti, a giardini. Vi erano fattorie specializzate ad allevamento di animali da cortile, ecc. La produzione era infinitamente varia e sotto ogni aspetto abbondante e remuneratrice.

Queste derrate erano assai più fruttuose di quello che non fosse la semplice coltura di grano; la quale, oggi, come fu detto e come io stesso consento, per l'Italia è una necessità suprema

e che noi dobbiamo cercare di estendere il più possibile per diminuire la spesa che siamo costretti di fare all'estero. Io, adunque, apprezzo moltissimo i suoi consigli e rinnovo la mia ammirazione sincera per la sua grande coltura.

Ed ora vengo all'altro non meno grave soggetto. La proposta fatta dall'Ufficio centrale del Senato a me pare giustissima; perchè dopo tutto non si possono ammettere delle Commissioni irresponsabili. Queste Commissioni non verrebbero mai dinanzi al tribunale naturale dei ministri, che è il duplice ramo del Parlamento. Sarebbero poteri occulti i quali avrebbero arbitrio di fare e disfare a loro talento. Oltre di che, voi lo sapete, io non voglio sfuggire, nè per me, nè per i miei successori, alla responsabilità che incombe sui ministri, così che io accetto la proposta fatta dall'Ufficio centrale, e ne ringrazio chi ne prese l'iniziativa, cioè l'onor. senatore Tittoni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metterò ai voti l'articolo testè letto, tranne che il penultimo comma sarebbe concepito così: « Questa Commissione riferirà su tutte le controversie d'indole tecnica e amministrativa, alle quali dia luogo l'esecuzione della presente legge. Il ministro di agricoltura, industria e commercio giudicherà definitivamente ».

Chi approva l'articolo 16 così emendato è pregato di alzarsi.

(Approvato)

Art. 17.

Col personale del Genio civile governativo sarà costituita una speciale sezione, incaricata di dirigere e sorvegliare i lavori di bonifica indicati con le lettere *a* e *b* nell'art. 4 della legge 11 dicembre 1878, n. 4642, e nell'art. 3 della legge 7 luglio 1902, ed eseguire gli studi ed i relativi progetti.

(Approvato).

Art. 18.

A cominciare dall'esercizio 1903-1904 sarà stanziata annualmente nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio la somma di L. 200,000 da erogarsi:

a) per pagare alla Cassa dei depositi e pre-

stiti la differenza del saggio degli interessi sulle somme anticipate ai termini dell'art. 5;

b) per le spese necessarie all'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 19.

Il Ministero dei lavori pubblici, di accordo col Ministero di agricoltura, industria e commercio e col comune di Roma, formerà il piano regolatore delle strade comunali occorrenti al bonificamento agrario dell'Agro romano.

Alla costruzione della rete stradale così determinata si applicano le disposizioni della legge 30 agosto 1868, n. 4613.

Le strade saranno costruite a cura del Governo col concorso del comune per la metà della spesa effettiva e saranno mantenute a cura e spese del comune.

La spesa occorrente sarà iscritta nei bilanci del Ministero dei lavori pubblici.

(Approvato).

Art. 20.

I proprietari delle tenute attraversate dalle strade, di cui all'articolo precedente, possono affrancarsi dalla sovrimposta messa a carico dei principali utenti della legge 30 agosto 1868 cedendo gratuitamente il terreno per la sede stradale, ed a metà prezzo quello necessario agli edifici scolastici e alle stazioni sanitarie.

(Approvato).

Art. 21.

È data facoltà al ministro dei lavori pubblici, d'intesa col ministro dell'interno, d'impiegare i condannati alla costruzione delle strade obbligatorie dell'Agro romano.

In apposito capitolo del bilancio dei lavori pubblici sarà iscritta ogni anno la spesa di L. 25,000 per pagare la retribuzione ai condannati impiegati in codesti lavori.

(Approvato).

Art. 22.

Il comune di Roma, entro i confini dell'Agro romano, dovrà stabilire e mantenere almeno 16 condotte mediche con le relative stazioni sanitarie oltre a quelle già esistenti nella zona del suburbio.

(Approvato).

Art. 23.

Il comune di Roma dovrà parimenti istituire e tenere aperte, almeno per sei mesi dell'anno nella zona indicata all'articolo 14:

a) una scuola maschile e una femminile in ogni frazione o borgata avente oltre 50 fanciulli dell'uno o dell'altro sesso, atti a frequentarle, quando la popolazione si trovi distante dal capluogo oltre due chilometri;

b) una scuola mista in ogni frazione, borgata o agglomeramento di popolazione che conti non più di 800 e non meno di 200 abitanti, ed abbia un numero complessivo di almeno 50 fanciulli, che non possano per ragione della distanza recarsi alle altre scuole aperte nel suburbio o nell'Agro romano.

(Approvato).

Art. 24.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere del Consiglio provinciale, del Consiglio di Stato e udito il Consiglio dei ministri, potrà con decreto Reale provvedere alla colonizzazione dei beni demaniali esistenti in tutte le provincie del Regno coi criteri e coi metodi adottati pel Montello con le leggi 21 febbraio 1892, n. 57 e 15 febbraio 1900, n. 51, adibendo per le spese di quotizzazione e per le anticipazioni ai coloni i residui capitali della Cassa Montellana, destinati alle nuove colonizzazioni.

Dai detti residui capitali sarà prelevata una somma di lire 100,000 da adibirsi secondo le norme da determinarsi con decreto Reale, al miglioramento dei servizi comunali obbligatori nel Montello, di cui l'art. 7 della legge 15 febbraio 1900, n. 51.

(Approvato).

Art. 25.

Nessuno avrà diritto a indennità per la risoluzione del contratto di locazione cagionata dalla esecuzione della presente legge, salvo all'affittuario il diritto di essere indennizzato, a norma del Codice civile, delle spese fatte per migliorare il fondo.

(Approvato).

Art. 26.

Le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

(Approvato).

Art. 27.

Il Governo del Re, udita la Commissione di vigilanza di cui all'articolo 16, ha facoltà di modificare il regolamento pubblicato in virtù dell'articolo 20 della legge 8 luglio 1883, n. 1489 e di coordinare in testo unico le disposizioni di questa e della precedente legge.

(Approvato).

VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VITELLESCHI. Ora che la nave che porta questo progetto di legge, scaricata almeno in parte dal soverchio peso, sembra vicina ad entrare in porto, mi pare che valga la pena di facilitarne l'approdo e di migliorarne per quanto sia possibile le condizioni. Io ho già detto che la prima condizione per cui la legge potesse avere effetti, era che precedessero i grandi lavori che devono fare o lo Stato o le amministrazioni pubbliche: come i risanamenti, la viabilità, il trasporto dell'acqua, la sicurezza pubblica, ecc.

Credo che se questi lavori non saranno eseguiti, la legge sarà di molto difficile esecuzione. Ora la legge si è contentata di alcune formule platoniche che non danno molta garanzia di esecuzione. Per esempio, per la viabilità domanda il piano; sappiamo quel che vuol dire fare un piano; per l'igiene fa assegnamento sopra diciassette stazioni sanitarie da stabilirsi dal comune. Ma il comune di Roma è in condizione di aprire coteste diciassette stazioni? Io nol so, è qui chi ce lo potrebbe dire, ma credo che non desideri di esprimersi in materia. Quindi, è certo che tutta questa parte, la quale dipende dall'amministrazione pubblica, deve essere precedentemente curata nella misura del possibile.

Io ho pure notato che questa legge, per la parte che riguarda i proprietari, è troppo vaga. Che cosa vuol dire bonificamento! Nessuno lo sa. C'è una parte importante di questo bonificamento che non dipende dai proprietari. Ora sarebbe opportuno che si determinasse meglio quello che i proprietari debbono e possono fare. Per la legge del 1883 si è fatto un regolamento che io lessi l'altro giorno, e secondo il quale sono domandate cose assolutamente impossibili; vi è perfino l'obbligo di incanalare dell'acqua dove non ci sono scoli! Tutto questo fa sì che in pratica questa legge tende, come le altre, a restare inefficace; e se non ci sarà

una cooperazione seria da parte delle pubbliche amministrazioni, e se i proprietari non saranno obbligati a fare certe determinate cose che possono compiersi da loro, essa finirà come tante altre: resterà lettera morta e nessuno se ne incaricherà più.

Ho veduto che il relatore si è preoccupato di ciò, e ha fatto delle raccomandazioni distinte per tutti questi oggetti. Quindi io credo che il Senato farebbe cosa utile se raccomandasse al Governo di emendare, per quanto è possibile, col regolamento, quella parte che manca in questa legge, quella parte che è stata forse troppo negletta nella legge; occorrerebbe che nel regolamento il Governo determinasse meglio i limiti della sua condotta nell'applicazione della legge. Quindi, d'accordo coll'Ufficio centrale, ho formulato un ordine del giorno che contiene appunto questo concetto, vale a dire che sia curata egualmente e contemporaneamente tutta la parte che concerne le pubbliche amministrazioni, e che quella che riguarda i proprietari sia determinata in modo preciso, in modo che i proprietari sappiano quello che debbono fare.

L'ordine del giorno suonerebbe così: « Il Senato invita il Governo a prendere in considerazione le raccomandazioni esposte nella relazione dell'Ufficio centrale circa il compimento delle opere di competenza dello Stato e pubbliche amministrazioni, senza le quali le altre opere sarebbero di più difficile attuazione; ed a determinare in un nuovo regolamento in modo pratico, nei limiti e misure di quello che è necessario e possibile allo stato attuale delle cose, i provvedimenti che concernono i proprietari, vincolando nel resto il meno possibile la loro libertà ed iniziativa ».

BACCELLI G., *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BACCELLI G., *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io non posso che consentire all'invito che mi fa il senatore Vitelleschi. Tutti siamo animati dallo stesso desiderio, ed è cosa equa, conforme ai divisamenti ed alla condotta mia, non imporsi soverchiamente ai possessori delle terre. Io ritengo che una delle ragioni, per le quali la legge del 1883 non ha potuto procedere più spedita, è stata quella dell'eccessivo gravame che si voleva imporre ai proprietari delle terre. Per me i proprietari delle terre

debbono essere liberi di adottare qualunque coltura, purchè risponda ai postulati del bonificamento, ed approfitti di questa circostanza per dichiarare al Senato che oltre tutti i benefici manifesti che la legge concede ai possessori delle terre, ve ne sono altri d'ordine amministrativo, da me studiati, predisposti e in parte attuati; i quali, se non apparvero in questa discussione; non sono però totalmente ignorati. Parlo degli aiuti che verranno dai tenimenti modello che vado istituendo. Questi saranno, per dir così, banche di prestito agricolo in natura.

Ogni possessore di terreno che avrà bisogno di consiglio, e d'indirizzo razionale e pratico, potrà averlo; chi vorrà ricevere dei lumi anche scientifici sulla malaria e sulla facoltà produttiva del suo terreno, li avrà in modo spedito e sicuro; perchè io mi onoro di avere cominciato ad istituire cattedre e stazioni di chimica e di batteriologia agraria, le quali vanno perfettamente d'accordo con la cognizione che si deve avere dei rimedi e delle correzioni da apportare con meno che di tutte le sostanze che fertilizzano il terreno. Nota la ragione costitutiva del terreno, stabilita la producibilità più abbondante e più sicura di esso, conoscitane la speciale condizione chimica e batteriologica, si potranno dare ai possessori delle terre utili suggerimenti, onde facciano piuttosto questa che quella coltura. In pari tempo si potranno distribuire loro le sementi che siano selezionate, i concimi necessari e adatti al suolo ed alla coltivazione speciale, gli arbusti; si daranno altresì in prestanza le macchine agricole perfezionate. Tutto ciò necessita per poter conseguire lo scopo di un profondo rinnovamento agrario, pur lasciando la maggiore libertà ai possidenti della terra. Un solo vincolo ad essi verrà imposto: l'opera di bonificamento sarà compiuta sotto la vigilanza del Governo. I proprietari dovranno per quanto spetta ad essi cooperare col Governo per il risanamento delle terre e per la loro redenzione agraria. Risanamento e redenzione che noi dobbiamo principalmente sperare e riprometterci dal sistema dell'unità culturale, sulla quale vivrà la famiglia colonica, che io ho definito già la cellula riproduttiva, generatrice di quel circolo di vita che noi desideriamo che avvenga tra la terra che produce e la famiglia che si rifà. Noi così avremo il vanto di gettare le basi di

una grande riforma sociale; noi toglieremo ogni impedimento al ristabilirsi di quelle antiche tribù rustiche, che erano l'ornamento e il presidio dei nostri padri antichi. Questo è il mio proposito e credo che avrò in esso consenziente il Senato e singolarmente il senatore Vitelleschi.

PRESIDENTE. Naturalmente l'Ufficio centrale accetta quest'ordine del giorno.

CASANA, *relatore*. L'onorevole presidente del Senato ha ben interpretato che l'Ufficio centrale è grato al senatore Vitelleschi di aver richiamato l'attenzione del Senato sui desideri che furono espressi dall'Ufficio centrale stesso nella sua relazione.

PRESIDENTE. Rileggo l'ordine del giorno dell'onor. Vitelleschi.

« Il Senato invita il Governo a prendere in considerazione le raccomandazioni esposte nella relazione dell'Ufficio centrale circa il compimento delle opere di competenza dello Stato e di pubbliche amministrazioni, senza le quali le altre opere sarebbero di più difficile attuazione; ed a determinare nel nuovo regolamento in modo pratico, nei limiti e misura di quello che è necessario e possibile nello stato attuale delle cose, i provvedimenti che concernono i proprietari, vincolando nel resto il meno possibile la loro libertà ed iniziativa ».

Metto in discussione l'ordine del giorno testè letto.

Se nessuno fa osservazioni lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo ora un altro ordine del giorno del senatore Odescalchi, da lui sviluppato nella discussione generale, e che dice così:

« Il Senato invita il ministro di agricoltura, industria e commercio a presentare una legge per il graduale rimboschimento, per opera dello Stato, delle zone dell'Agro romano che non sono suscettibili di essere ridotte a cultura intensiva ».

Prego il ministro a voler dire se accetta questo ordine del giorno del senatore Odescalchi.

BACCELLI G., *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Naturalmente il Senato che ha tanto sostenuto il ministro nella legge forestale non può dubitare che il ministro memore accetti le sue raccomandazioni.

Poco potranno fare i singoli, se non sono grandi possidenti, ma moltissimo spetta al Governo nella misura dei suoi mezzi.

Ora chi più di me desidera i rimboschimenti? Io fui sempre l'apostolo dei boschi ed il Senato non lo ignora.

CASANA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA, *relatore*. Io dichiaro che l'Ufficio centrale accetta quell'ordine del giorno con la riserva che questo invito al rimboschimento non abbia però ad essere in contraddizione con l'ordine del giorno testè votato nel quale si raccomanda di lasciare sufficiente libertà di azione, nell'esecuzione delle trasformazioni agrarie, ai proprietari.

PRESIDENTE. Interrogo dunque il Senato se crede di approvare l'ordine del giorno del senatore Odescalchi.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

CASANA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA, *relatore*. Prego il Senato di voler consentire un'aggiunta all'art. 8. Quest'articolo dice:

« I terreni espropriati in virtù della legge 8 luglio 1883, n. 1489 e della presente legge saranno venduti all'asta pubblica con l'obbligo della bonifica », ecc. ecc.

In tutti gli articoli proposti non vi è mai nulla che dica per iniziativa o ad istanza di chi deve essere promossa l'asta.

Domando quindi che dopo la parola « saranno » si aggiungano le parole « ad istanza del ministro di agricoltura, industria e commercio ».

PRESIDENTE. Veramente questa aggiunta non poteva avvenire che per opera di coordinamento; ma non credo che il Senato voglia rinviare ad altro giorno la votazione.

Si tratterebbe dunque di aggiungere all'articolo 8 le parole « ad istanza del ministro di agricoltura, industria e commercio ».

Se nessuno fa osservazioni, pongo ai voti questa aggiunta all'art. 8.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

CASANA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA, *relatore*. Nella seduta del 25 febbraio 1903 nell'altro ramo del Parlamento l'onorevole ministro accoglieva l'impegno di ripartire in 5 esercizi la somma ancora disponibile della spesa approvata colla legge 29 marzo 1895 pel bonificamento dell'Agro romano, iscrivendo la prima rata nel bilancio 1903-904. Sembra all'Ufficio centrale che sarebbe un omaggio a questo desiderio così intenso, così necessario per raggiungere lo scopo a cui mira la legge testè discussa, che anche la voce del Senato venga ad appoggiare quel concetto. Per conseguenza l'Ufficio centrale del Senato invita il Senato medesimo ad approvare il seguente ordine del giorno:

« Il Senato invita il Governo del Re a ripartire in cinque esercizi la somma ancora disponibile della spesa approvata colla legge 22 marzo 1900 n. 195 per il bonificamento dell'Agro romano, iscrivendo la prima rata nel bilancio 1903-1904.

PRESIDENTE. Il signor ministro naturalmente accetta questo ordine del giorno, come già lo ha accettato nell'altro ramo del Parlamento.

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Sì l'accetto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti quest'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale e già approvato dall'altra Camera.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Prego il signor senatore, segretario, Taverna di fare l'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, procede all'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori, segretari, di voler procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 8 luglio 1883, n. 1489 (serie 3^a), concernente il bonificazione dell'Agro romano »:

Senatori votanti	113
Favorevoli	93
Contrari	20

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Case popolari (N. 196).

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 140,255 44 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-902, concernenti spese facoltative (N. 206).

La seduta è sciolta (ore 18 e 45).

Licenziato per la stampa il 27 maggio 1903 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

